



REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

Rep.

**CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA
DELL'INFANZIA – PERIODO SETTEMBRE 2015 / GIUGNO 2020.**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno del mese di , in
Casatenovo nel Palazzo Municipale, avanti a me Dott. Sandro De
Martino, Segretario Generale di questo Comune, richiesto del presente atto,
che viene rogato in forma pubblica e amministrativa ai sensi di legge, senza
l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi, me
consenziente, si sono personalmente costituiti :

1) Dott. Dario Mazzotti, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 08/11/1959,
domiciliato per la carica in Casatenovo - Palazzo Municipale, il quale
interviene nel presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI
CASATENOVO** (C.F. e P.Iva del Comune 00631280138) in nome e per
conto del Comune stesso e non altrimenti, come da atto di nomina del
Sindaco N. 1 del 30/01/2015 e quale Responsabile del Settore Servizi Alla
Persona posizione organizzativa n. 4;

2) Sig., nato a (.....) il
..... e residente in (.....) Via

il quale interviene nel presente atto quale Legale Rappresentante della Ditta con sede in – Via - P.Iva e cod.fiscale;

Ambedue maggiorenni, cittadini italiani, aventi piena capacità giuridica , della cui identità personale io Segretario sono certo.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n 116 del 15/06/2015 è stato approvato il capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica nella scuola secondaria di 1° grado, scuole primarie e scuola dell'infanzia – periodo settembre 2015 / giugno 2020 con opzione per ulteriore tre anni, redatto dal Settore Servizi Alle Persone per una spesa a base di gara per ogni singolo pasto di €4,80, di cui €0,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 4%;
- come si evince dalla determinazione a firma del richiamato Responsabile di Servizio n. del e dal verbale di apertura offerte in data, e successive sedute in data, l'affidamento in concessione del servizio in parola è avvenuta, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di legge, è avvenuto a favore della dittacon sede in – Via, al prezzo di netti €..... per ogni singolo pasto, comprensivo dell'importo di € 0,10 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 4%, come indicato nell'offerta economica;

- Ai fini del D.P.R. 252 del 03.06.1998, della Legge 575 del 31.05.65 e visto l'importo contrattuale complessivo è stata richiesta informazione prefettizia alla Prefettura dicon nota prot. del - Con nota prot. del la Prefettura di ha comunicato che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965, e successive modifiche, nonché tentativi di infiltrazione mafiosa.

- La ditta conosce e si impegna a rispettare il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tutto ciò premesso ed allo scopo di far constatare con regolare convenzione gli impegni reciproci inerenti al suindicato servizio, tra le parti come sopra comparse e costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1)le premesse sono parte integrante del presente contratto;
- 2) Il Responsabile di Settore Dott. Dario Mazzotti, in nome e per conto del Comune di Casatenovo, dichiara di affidare in concessione alla ditta con sede in – Via – cod.fiscale e P.Iva, il servizio di refezione scolastica nella scuola secondaria di 1° grado, scuole primarie e scuola dell'infanzia – periodo settembre 2015 / giugno 2020, al prezzo netto di €....., comprensivo dell'importo di €0,10 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 4%, indicato nell'offerta economica, alle condizioni tutte e singole di cui al capitolato approvato con la citata deliberazione G.C. n.

116/2015, parte integrante e sostanziale richiamata dal presente atto sebbene non materialmente unite allo stesso.

3) La ditta si impegna ad osservare quanto espressamente previsto dal capitolato, e, in particolare, l'art. 31 in merito all'utilizzo, per il trasporto dei pasti, di contenitori in POLIPROPILENE NON ESPANSO.

4) La Ditta, per mezzo del Legale Rappresentante innanzi generalizzato, accetta quanto sopra nonché si dichiara obbligata ad osservare tutte le norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della presente convenzione e dagli atti allegati al medesimo o da questo richiamati o ad esso collegati, avendone piena conoscenza.

La presente convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

L'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in cui si svolgono le prestazioni anzidette; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I medesimi obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Ove l'appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, la volontà di procedere al subappalto del servizio di informatizzazione del sistema di prenotazione pasti e controllo pagamenti, questo dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previsti nel Capitolato. La stazione appaltante potrà provvedere a suo insindacabile giudizio al pagamento diretto dei subappaltatori.

L'Impresa è responsabile in solido in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui sopra e senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

5) A garanzia dei predetti impegni ed obblighi contrattuali la ditta concessionaria ha prestato la cauzione definitiva di €, prevista nel bando di gara, mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria: n., emessa dalla Banca/Compagnia Assicuratrice di, in data Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 comma 9 del Capitolato, per ogni inadempienza o ritardo nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente contratto verranno applicate le penali indicate nell' art. 35 comma 10 del Capitolato.

6) I pagamenti alla Società concessionaria per il servizio in questione saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato del servizio in questione;

7) Per gli effetti della presente convenzione, la ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Comune;

8) La ditta concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo n. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9) La ditta accetta quanto sopra e si dichiara obbligata ad osservare tutti i patti e le condizioni inerenti la concessione stessa.

10) Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento generale dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 nonché quello integrativo comunale, consegnati in data odierna e disponibili anche sul sito internet istituzionale del Comune di Casatenovo.

11) il Concessionario si impegna a metterli a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto svolgono per proprio conto attività in favore del Comune (sia "in loco" che non), in relazione alla presente convenzione, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti più adeguati.

12) In caso di violazione degli obblighi comportamentali "de quo", formalmente accettati, la presente convenzione sarà risolta ai sensi dell'art.

1456 del Codice Civile costituendo la presente disposizione una clausola risolutiva espressa.

13) Tutte le spese della presente convenzione si intendono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Richiesto io Segretario Generale ho steso il presente contratto che ho letto alle parti, le quali, pienamente approvandolo, con me ed avanti a me lo sottoscrivono in Casatenovo Palazzo Municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Dario Mazzotti)

L'IMPRESA CONCESSIONARIA “.....”

(Sig.)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sandro De Martino)